

## FAQ – La TARI per le utenze non domestiche (aziende industriali)

### 1. Che cos'è la TARI?

La TARI è la tassa sui rifiuti. Istituita con la legge n. 147/2013, è destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ed è a carico dell'utilizzatore del servizio.

### 2. Da cosa è composta la TARI?

La tariffa è composta da una quota fissa e da una quota variabile. La quota fissa serve a finanziare le componenti essenziali del costo del servizio, mentre la quota variabile è rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione.

### 3. Chi deve pagare la TARI?

La TARI è pagata da chiunque possieda, occupi o detenga, a qualsiasi titolo e anche di fatto, locali o aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

### 4. Chi gestisce il servizio di raccolta e smaltimento nel comune di Pesaro?

La società che effettua la gestione della raccolta e del trasporto dei rifiuti urbani è *Marche Multiservizi S.p.A.*

### 5. Chi gestisce il rapporto con i clienti ed invia gli avvisi di pagamento?

L'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con i clienti è gestita da *Marche Multiservizi S.p.A.* e dall'*U.O. Tributi del Comune di Pesaro*.

### 6. Di chi è la titolarità della TARI?

La titolarità della TARI è del comune di Pesaro (Ufficio Tributi), che disciplina l'applicazione della TARI per la copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, domestici e non domestici, avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa.

### 7. A chi spetta la riscossione coattiva dei tributi del comune di Pesaro?

Chi gestisce l'accertamento dei tributi locali, TARI inclusa, è l'*U.O. Tributi del Comune di Pesaro* unitamente ad *Aspes S.p.A.* che è concessionaria della riscossione coattiva.

### 8. Qual è il periodo di applicazione del tributo?

Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree. L'obbligazione di pagamento del tributo decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione dei locali ed aree e perdura fino al giorno in cui cessa l'occupazione o conduzione, purché della cessazione sia data comunicazione entro il termine di 60 giorni e fatto salvo quanto previsto dall'art. 31 del Regolamento comunale.

### 9. Quali sono i rifiuti urbani?

Sono rifiuti urbani ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. b-ter) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

1. i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
2. i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinqies del medesimo decreto:

**Allegato L-quater**

Rifiuti organici	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense Rifiuti biodegradabili Rifiuti dei mercati
Carta e cartone	Imballaggi in carta e cartone Carta e cartone
Plastica	Imballaggi in plastica Plastica
Legno	Imballaggi in legno Legno diverso da quello di cui alla voce 200137*
Metallo	Imballaggi metallici Metallo
Imballaggi compositi	Imballaggi in materiali compositi
Multimateriale	Imballaggi in materiali misti
Vetro	Imballaggi in vetro Vetro
Tessile	Imballaggi in materia tessile Abbigliamento Prodotti tessili
Toner	Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317*
Ingombranti	Rifiuti ingombranti
Vernici, inchiostri, adesivi e resine	Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127
Detergenti	Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129*
Altri rifiuti	Altri rifiuti non biodegradabili
Rifiuti urbani indifferenziati	Rifiuti urbani indifferenziati

**Allegato L-quinquies**

1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Cinematografi e teatri
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4	Campeggi, distributori di carburanti, impianti sportivi
5	Stabilimenti balneari
6	Esposizioni, autosaloni
7	Alberghi con ristorante
8	Alberghi senza ristorante
9	Case di cura e riposo
10	Ospedali
11	Uffici, agenzie, studi professionali
12	Banche ed istituti di credito
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16	Banchi di mercato beni durevoli
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20	Attività artigianali di produzione beni specifici
21	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
22	Mense, birrerie, hamburgerie
23	Bar, caffè, pasticceria
24	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
25	Plurilicenze alimentari e/o miste
26	Ortofrutta, pescherie fiori e piante, pizza la taglio
27	Ipermercati di generi mischiati

Attività non elencate, ma ad esse simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti, si considerano comprese nel punto a cui sono analoghe (con esclusione delle attività agricole e connesse di cui all'articolo 2135 del codice civile);

3. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
4. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
5. i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
6. rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3, 4 e 5. Ai sensi del decreto legislativo 116/2020, i rifiuti urbani sono quelli elencati dall'allegato L-quater e prodotti da attività elencate nell'allegato L-quinquies.

#### 10. Non esistono più i rifiuti assimilati agli urbani?

No, il decreto legislativo 116/2020 ha tolto ai Comuni il potere di assimilazione dei rifiuti speciali a quelli urbani. Ad oggi, secondo la loro origine, i rifiuti vengono distinti solamente in urbani e speciali.

#### 11. Le aree industriali con capannoni di produzione pagano ancora la TARI?

No, il decreto legislativo 116/2020 ha escluso le aree industriali dove si svolge la produzione dalla corresponsione della quota fissa e variabile della TARI, in quanto nelle stesse si formano in via continuativa e prevalente rifiuti speciali e/o pericolosi. Attenzione però, perché l'esclusione è valida a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente inviando a Marche Multiservizi S.p.A., entro il 28 febbraio di ogni anno, i formulari di identificazione dei rifiuti gestiti nell'anno precedente.

#### 12. Quali sono le superfici escluse dalla TARI?

Sono escluse dalla TARI:

- a. le **aree scoperte** pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative (es. posti auto scoperti);
- b. le **aree di lavorazione** dove si formano in via continuativa e prevalente rifiuti speciali e/o pericolosi, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- c. i **magazzini e i depositi** contigui fisicamente alle aree di lavorazione, produttive di rifiuti speciali, funzionalmente ed esclusivamente collegati all'attività produttiva;
- d. i **locali e le aree inidonei**, per loro natura e caratteristiche o per il particolare uso cui sono adibiti, a produrre rifiuti urbani, domestici e non domestici, quali, a titolo esemplificativo:
  - da. i **locali stabilmente riservati a impianti tecnologici**, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
  - db. le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi esclusivamente in relazione alle seguenti tipologie di intervento previste dal testo unico sull'edilizia:
    - **"interventi di restauro e di risanamento conservativo"** (lett. c, comma 1, art. 3 D.P.R. 380/2001);
    - **"interventi di ristrutturazione edilizia"** (lett. d, comma 1, art. 3 D.P.R. 380/2001);

L'esclusione dall'applicazione del tributo è limitata esclusivamente al periodo dalla data d'inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione e, salvo presentazione di una nuova dichiarazione, non può in ogni caso avere una durata superiore a tre anni.

- dc. le aree adibite in via esclusiva al **transito**;
- dd. per gli **impianti di distribuzione dei carburanti**: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio;
- de. i locali e le aree per i quali **non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani** per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione o civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
- e. le superfici degli **immobili utilizzati per le attività agricole** e connesse, di cui all'articolo 2135, c.c.;
- f. le superfici delle **strutture sanitarie pubbliche e private** adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.

### 13. Oltre alle aree di produzione, quali altre superfici sono considerate produttive di rifiuti speciali?

Ad usufruire delle stesse riduzioni delle aree di produzione sono i magazzini e i depositi contigui fisicamente alle aree di lavorazione (magazzini di materie prime).

### 14. Sono esenti da TARI i magazzini e i depositi contigui fisicamente alle aree di lavorazione, produttive di rifiuti speciali, funzionalmente ed esclusivamente collegati all'attività produttiva. Cosa significa "contiguo fisicamente"?

Con il termine "contiguo fisicamente" si vuole indicare una annessione fisica all'attività produttiva, considerata tale se l'area destinata a magazzino funzionalmente connesso all'area produttiva insiste all'interno del perimetro aziendale in cui si trova l'area produttiva. Tali aree non dovranno essere completamente separate da una via di comunicazione pubblica.

### 15. Un magazzino di materie prime come lo considero?

I magazzini di materie prime, in quanto funzionalmente ed esclusivamente collegati all'attività produttiva, sono esenti da imposizione tributaria se contigui fisicamente all'area produttiva.

### 16. Un magazzino di semilavorati come lo considero?

I magazzini di semilavorati, in quanto funzionalmente ed esclusivamente collegati all'attività produttiva, sono esenti da imposizione tributaria se contigui fisicamente all'area produttiva.

### 17. Un magazzino di stampi come lo considero?

Un magazzino di stampi, essendo questi ultimi beni strumentali funzionalmente ed esclusivamente collegati all'attività produttiva, è esente da imposizione tributaria se contiguo fisicamente all'area produttiva.

### 18. Cosa si intende per "semilavorato"?

Ai fini dell'applicazione della TARI, per prodotti semilavorati si intendono quelli per i quali non è ancora stata ultimata la lavorazione, che avverrà in un secondo momento all'interno del perimetro aziendale.

### 19. Cosa significa "prodotto finito"?

Per prodotto finito si intendono quei prodotti per i quali è già stato ultimato il processo di lavorazione.

20. È difficile delimitare la superficie di un locale dove si producono rifiuti speciali da quella dove si producono rifiuti urbani. Come ci si deve comportare?

Per le aree in cui si presenta questa difficoltà, la determinazione della superficie soggetta a tributo (sia della quota fissa che di quella variabile) avviene in maniera forfettaria, applicando le seguenti percentuali di riduzione sull'intera superficie su cui viene svolta l'attività.

Attività	Riduzione
Tipografie – Stamperie – Vetriere	30%
Falegnamerie	50%
Autocarrozzerie	60%
Autofficine per riparazione veicoli	30%
Gommisti	40%
Autofficine di elettrauto	30%
Distributori di carburante	30%
Lavanderie e tintorie	30%
Verniciatura-Galvanotecnici-Fonderie	50%
Officine di carpenteria metallica	40%
Ambulatori medici e dentistici (non facenti parte delle Strutture sanitarie che operano in forma organizzata e continuativa nell'ambito e per le finalità di cui alla Legge 833/1978)	20%

21. L'utenza conferisce i rifiuti urbani parzialmente al gestore pubblico e parzialmente a dei fornitori privati: l'utenza stessa deve pagare la TARI per intero?

Esiste la possibilità di ricevere una riduzione della quota variabile, a consuntivo, qualora l'utenza dimostri di avere avviato correttamente a recupero i propri rifiuti urbani. Per usufruire di tale riduzione l'utenza dovrà inviare a Marche Multiservizi S.p.A., entro il 28 febbraio di ogni anno, le copie dei formulari di identificazione attestanti l'invio a ditte operanti nel settore, per i conferimenti relativi all'anno precedente.

22. L'utenza conferisce tutti i rifiuti (speciali e urbani) a fornitori privati: deve pagare la TARI per intero?

Esiste la possibilità, per le utenze che gestiscono tutti i rifiuti (nessuno escluso) con fornitori privati, di non essere assoggettati al pagamento della quota variabile sulle superfici passibili di produrre rifiuti urbani (es. uffici, mense/refettori, magazzini di prodotti finiti, ecc.). Ai fini di questa possibilità, le utenze non domestiche devono trasmettere a Marche Multiservizi S.p.A. una apposita comunicazione con cui si impegnano ad avviare al recupero i propri rifiuti, avvalendosi di soggetti diversi dal gestore pubblico per un periodo di almeno cinque anni, entro il 30 giugno di ciascun anno, a valere per l'anno successivo. E' sempre dovuta la quota fissa del tributo.

23. L'utenza conferisce tutti i rifiuti speciali e urbani, tranne i rifiuti indifferenziati del cestino portarifiuti, a un fornitore privato: può avvalersi dell'esclusione totale dal pagamento della quota variabile?

No, per poter avere l'esclusione totale della quota variabile dalle superfici passibili di produrre rifiuti urbani devo gestire tutti i rifiuti con un fornitore privato. L'utenza, però, potrà avere una riduzione della quota variabile inviando, entro il 28 febbraio, le copie dei formulari di identificazione attestanti l'invio a ditte operanti nel settore, per i conferimenti relativi all'anno precedente.

24. Possiedo un immobile vuoto: devo pagare la TARI?

La non occupazione non sempre esclude dalla corresponsione della TARI: difatti la presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituisce presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile

e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti; altresì, l'aver ricevuto da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità, presuppone il pagamento della TARI.

#### 25. Possiedo un immobile non utilizzato per alcuna attività, ma non vuoto: devo pagare la TARI?

Sì, il locale è soggetto alla quota fissa e variabile corrispondente alla categoria 3 (Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta), anche se non sono allacciate utenze o sono assenti atti autorizzativi.

#### 26. Acquisto o amplio un capannone: cosa devo fare?

Dovrò denunciare la variazione di superficie attraverso la presentazione di una nuova dichiarazione TARI a Marche Multiservizi S.p.A. entro il termine di 60 giorni dalla data effettiva dell'inizio della detenzione o del possesso dei locali.

#### 27. Chi paga la TARI, il locatore (proprietario) o il locatario?

Pagare la TARI spetta al locatario, poiché detentore momentaneo dell'immobile che materialmente potrebbe produrre rifiuti urbani sulle superfici assoggettabili a tributo.

#### 28. Nei locali da me occupati/posseduti subentra un altro soggetto: cosa devo fare?

La dichiarazione di cessata detenzione o possesso dei locali o delle aree deve essere presentata dal dichiarante originario entro 60 giorni dalla cessazione; tale adempimento può essere omesso solo nel caso in cui il subentrante proceda ad effettuare apposita dichiarazione di subentro dalla medesima data.

#### 29. Dichiarazione TARI: quali superfici vanno dichiarate?

Sono da dichiarare tutte le superfici, anche quelle escluse da imposizione tributaria. Le superfici per le quali sono previste riduzioni/esenzioni (es. vani ascensore, centrali termiche, magazzini funzionalmente connessi all'attività produttiva, ecc.) sono da riportare nella sezione 8 del modello predisposto e approvato dal Comune di Pesaro per la dichiarazione TARI.

#### 30. Dichiarazione TARI: a chi va inviata?

La dichiarazione TARI, redatta sull'apposito modello predisposto dal Comune di Pesaro, va inviata a Marche Multiservizi in quanto gestore dei rapporti con i clienti.

La dichiarazione TARI deve essere inviata a Marche Multiservizi, alternativamente:

- a mano: presso gli sportelli di Marche Multiservizi in Via Mario del Monaco, 15 –
- e-mail: [clienti@gruppomarchemultiservizi.it](mailto:clienti@gruppomarchemultiservizi.it)
- PEC: [info@pec.gruppomarchemultiservizi.it](mailto:info@pec.gruppomarchemultiservizi.it)